

Messaggio

numero

6413

data

26 ottobre 2010

Dipartimento

DECS / DI

Concerne

Alcune prime proposte di modifica nei rapporti Cantone-Comuni in materia scolastica

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con questo messaggio sottoponiamo all'esame del Gran Consiglio una prima serie di proposte di modifiche legislative per meglio definire la ripartizione di compiti e responsabilità tra il Cantone e i Comuni in settori di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Si tratta del primo risultato concreto del progetto «Cantone-Comuni: flussi e competenze», avviato a fine 2005 e rilanciato in questa legislatura secondo quanto indicato nelle Linee Direttive e, in particolare, nel secondo aggiornamento.

Anche per questo, prima di illustrare le singole proposte - alle quali faranno seguito altri messaggi governativi riguardanti ancora il settore della scuola e altri ambiti della politica cantonale - presentiamo le grandi linee del progetto e lo stato attuale dei lavori.

1. IL PROGETTO «CANTONE-COMUNI: FLUSSI E COMPETENZE»

1.1 La prima fase (2006-2007)

Il progetto «Cantone-Comuni: flussi e competenze» ha preso avvio alla fine del 2005 come una delle risultanze delle discussioni tra il Consiglio di Stato e le Associazioni dei Comuni (ACUTI e CoReTi) sulle proposte di risanamento delle finanze cantonali inserite nel Preventivo 2006.

In particolare il progetto doveva verificare in che misura corrispondesse al vero l'ipotesi secondo la quale «fra le cause del forte aumento della spesa netta di Cantone e Comuni (registrata tra il 1998 e il 2003) c'era (anche) la mancanza di un rapporto diretto tra chi decide e chi assume la spesa (o la maggior parte di essa), cioè il non rispetto del principio «chi decide, paga».

Al termine della prima fase (2006 - 2007) il consulente designato dal Consiglio di Stato e il Gruppo di lavoro hanno consegnato un primo rapporto intermedio e tre rapporti settoriali per i settori educazione (scuole comunali), Case per anziani e Servizi di assistenza e cura a domicilio e l'organizzazione di sportelli sociali regionali.

1.2 La Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni

Nel corso della legislatura che sta per concludersi il Consiglio di Stato ha confermato un'attenzione particolare ai rapporti con i Comuni. Una scelta che vuole costruire con i Comuni un rapporto di partenariato per affrontare insieme le difficoltà finanziarie dello Stato, che in passato hanno imposto sacrifici anche agli Enti locali, e la riorganizzazione

territoriale e amministrativa del Cantone che si concretizza nell'impegno senza precedenti del Cantone nel promuovere e finanziare importanti progetti di aggregazione tra i Comuni. In questo contesto, d'intesa con ACUTI e CoReTi, è stata avviata l'esperienza della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni (in seguito: Piattaforma).

A fine estate 2007, i primi contatti tra Governo e Associazioni dei Comuni hanno permesso di formare un Gruppo di lavoro misto che ha elaborato precise proposte di funzionamento della Piattaforma. Dopo le necessarie verifiche a livello politico, obiettivi e modalità della Piattaforma sono stati presentati in occasione della conferenza stampa il 23 luglio 2008.

L'avallo definitivo sui dettagli operativi è stato ottenuto nell'incontro del 26 agosto 2008, mentre la prima riunione della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni ha potuto tenersi in data 8 ottobre 2008.

Da allora, la Piattaforma si riunita altre 9 volte, a scadenza trimestrale.

Gli obiettivi e le modalità di funzionamento della Piattaforma possono essere così riassunti:

Obiettivi: la Piattaforma rappresenta il tavolo privilegiato per il dialogo tra Cantone e Comuni, nello spirito di costruzione di un solido partenariato tra i due livelli istituzionali, entrambi al servizio del cittadino. La Piattaforma ha quale ruolo primario quello di essere tavolo di discussione e di indirizzo per i temi strategici di rilevante e reciproco interesse per Cantone e Comuni. Essa può, in casi specifici, fungere da primo gremio di consultazione.

Campi d'attività: la Piattaforma si occupa di temi strategicamente rilevanti o con potenziale importante impatto sui Comuni.

Membri e rappresentanza dei Comuni: alle riunioni della Piattaforma partecipa una delegazione (2-3 membri) del Consiglio di Stato tra i quali, sempre, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni. Le Associazioni dei Comuni hanno designato, nel corso del 2008, 14 rappresentanti nelle persone di: Andrea Bersani, Franco Celio, Moreno Colombo, Carlo Croci, Nadia Ghisolfi, Stefano Gilardi, Giorgio Giudici, Roberto Lurati, Brenno Martignoni, Michele Passardi, Andrea Pellegrinelli, Carla Speciali, Giuseppe Tettamanti e Marcello Tonini.

Presenza di tecnici / funzionari: alle riunioni possono partecipare anche alcuni funzionari dell'amministrazione cantonale, i segretari di ACUTI e CoReTi e, se del caso, qualche funzionario comunale. Queste persone hanno un ruolo di uditore, ad eccezione dei casi in cui sono chiamati direttamente in causa per informazioni sui temi all'ordine del giorno.

Modalità di lavoro: la Piattaforma si riunisce 4 volte all'anno. L'ordine del giorno è concordato tra le parti. Per ogni tema, il Segretariato della Piattaforma - assicurato dal Dipartimento delle istituzioni - allestisce, in collaborazione con gli altri servizi dell'Amministrazione, una specifica documentazione.

Tema ricorrente in tutte le riunioni è stato quello della ripartizione di compiti, competenze e oneri tra Cantone e Comuni, cioè il progetto «Flussi e competenze».

1.3 Il rilancio del progetto «Flussi e competenze»

Come indicato nelle Linee Direttive, ed in particolare nel secondo aggiornamento, la tematica della revisione della ripartizioni di compiti, competenze e oneri tra Cantone e Comuni ha assunto una rinnovata importanza nella seconda metà della presente legislatura.

In una prima fase, un ristretto Gruppo operativo è stato incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie presso altri Cantoni che in passato hanno sperimentato un processo di rivalutazione dei rapporti tra Cantone e Comuni. In questo senso, i maggiori

contatti si sono avuti con il Canton Vaud ed in particolare con l'istituto accademico IDHEAP di Losanna, che aveva condotto dal profilo operativo il progetto vodese.

Dai primi contatti è emersa l'esigenza che, prima dell'avvio, le istanze deputate alla conduzione politica chiarissero in modo preciso e con un'approvazione formale gli elementi centrali del progetto e cioè: obiettivi, criteri guida e ambiti di intervento.

Si è perciò provveduto, dapprima, a elaborare e ad approvare una Carta di progetto che includesse anche alcune "regole d'oro" per lo svolgimento del lavoro.

L'obiettivo di questa fase era allo stesso tempo semplice e cruciale.

Da un lato si trattava di chiarire e condividere le "regole del gioco" prima di dare avvio a processi di ripensamento e ricerca di nuove soluzioni che richiedevano anche un grosso impegno di risorse umane (ed eventualmente finanziarie).

Dall'altro, discutere e condividere le "regole del gioco" avrebbe avuto quale conseguenza, per tutti i partecipanti, l'impegno almeno politico e morale ad accettare il quadro di fondo entro il quale ricondurre le discussioni ed in seguito a sostenere nelle sedi competenti (ad esempio il Gran Consiglio) le soluzioni proposte. In questo contesto la Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, alla quale è stato congiuntamente riconosciuto il ruolo di direzione politica del progetto, ha adottato la "Carta di progetto" nel giugno del 2009.

Per completezza di informazione, presentiamo alcuni estratti della Carta di progetto per quanto riguarda le "regole d'oro", gli ambiti, gli obiettivi e i criteri.

1.4 Le "regole d'oro"

- a) Forte implicazione e adesione dei politici (e, per loro tramite, dei rispettivi collaboratori) coinvolti:
 - condivisione dell'impostazione del progetto e della struttura operativa da parte dei politici cantonale e comunali coinvolti;
 - chiara comunicazione degli intendimenti del progetto a tutti i Comuni.
- b) Grande impegno dei membri della Piattaforma a seguire il progetto e a collaborare al suo svolgimento.
- c) Approccio paritario tra Cantone e Comuni nelle scelte e nell'assunzione di responsabilità.
- d) Competenza della Piattaforma limitata alle discussioni e decisioni sulle linee strategiche (ruolo quale Comitato di pilotaggio).
- e) Impegno a mettere a disposizione le forze tecniche necessarie allo svolgimento delle mansioni operative.
- f) Ogni attore si impegna ad accettare la soluzione settoriale concordata, a condizione che questa rispetti gli obiettivi, i criteri e le regole fissati. Sono riservate le competenze dei legislativi competenti.
- g) Impegno a concludere una prima fase del progetto entro la fine della legislatura cantonale 2007-2011.

1.5 Gli ambiti del progetto e gli obiettivi operativi

Gli ambiti prioritari sui quali si è focalizzato il progetto "Flussi e competenze" sono:

- a) Territorio: pianificazione locale e regionale, edilizia, catasto
- b) Settore anziani: case anziani, servizi a domicilio e d'appoggio
- c) Socialità: assistenza pubblica, tutorie, servizi "anti-disagio", asili nido
- d) Scuole comunali: scuole dell'infanzia e scuole elementari.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

- a) Ridurre i costi di produzione dei beni pubblici per Cantone e Comuni e quindi per i cittadini.
- b) Rivedere l'attuale impostazione degli ambiti tematici prescelti, alla ricerca di soluzioni che consentano di accrescere l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica.
- c) Attribuire ad un solo livello istituzionale, quello ritenuto più adeguato, le competenze decisionali e finanziarie: questo obiettivo risponde alla scelta del criterio "chi decide paga" (criterio della "coerenza"). Da questo obiettivo discendono i seguenti elementi:
 - semplificare i rapporti tra Cantone e Comuni: un'attribuzione più sistematica di competenze decisionali e finanziarie ad un solo livello istituzionale deve condurre in modo indiretto ad una semplificazione dei rapporti tra Cantone e Comuni;
 - riconoscere maggiore autonomia ai Comuni: la volontà di maggiore autonomia deve essere tenuta in considerazione nello sforzo di raggiungere l'obiettivo b). Di conseguenza, nelle scelte di riordino per attribuire competenze decisionali e finanziarie ad un solo livello istituzionale, si dovranno esaminare sia ipotesi di trasferimento al Cantone che opzioni di trasferimento di competenze ai Comuni.
- d) Offrire ai cittadini servizi di qualità a costi contenuti. Questo potrà essere realizzato grazie a processi di razionalizzazione (tramite il riordino delle competenze), ma soprattutto dando all'ente pubblico incaricato di un tema la libertà di adottare scelte politiche sulla quantità / qualità dell'offerta (competenze decisionali sostanziali).

1.6 I criteri guida

Nel lavoro di analisi ed elaborazione delle proposte ci si è attenuti ai seguenti criteri guida:

- a) Coerenza ("chi decide paga"): criterio guida preminente, in grado di promuovere la responsabilità di chi esplica competenze decisionali, l'uso efficace delle risorse, la semplicità dei rapporti amministrativi e la trasparenza ("chi è responsabile di cosa").

L'applicazione di questo criterio tiene conto dei seguenti "sotto-criteri":

- a1. Sostenibilità: necessità di far seguire ad un eventuale significativo spostamento di competenze anche uno spostamento di risorse, e necessità di attribuzione di competenze solo a chi ha i mezzi (non solo finanziari) per svolgerlo.
- a2. Sussidiarietà: criterio guida per eventuali ri-attribuzioni di competenze ad un solo livello istituzionale. Per il concetto di sussidiarietà ci si rifà all'art. 5a della Costituzione federale¹.
- a3. Possibilità di soluzioni differenziate in base alla capacità amministrativa / gestionale del Comune: nella verifica/scelta del livello istituzionale chiamato ad assumersi determinate competenze, va evitato di considerare necessariamente che la soluzione prospettata debba essere attuabile per il 100% dei Comuni.
Bisogna infatti evitare il rischio di commisurare ogni soluzione sul livello di capacità amministrativo-gestionale del Comune "più debole", penalizzando così quelli che

¹ L'art 5a è stato accettato nella votazione popolare del 28 novembre 2004 ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2008. In merito a tale principio, nel Messaggio con Consiglio federale 01.074 del 14 novembre 2001 si legge <<Secondo il principio di sussidiarietà, in uno Stato federale l'organo territoriale supremo deve assumere un compito o settori parziali di un compito solo se è dimostrato che può svolgerlo meglio degli organi territoriali subordinati. Il principio di sussidiarietà parte implicitamente dal presupposto che l'esecuzione dei compiti debba aver luogo per quanto possibile vicino ai cittadini e che questi possano in tal modo influire maggiormente sul processo politico.>>. I principi che reggono l'applicazione del principio della sussidiarietà nell'assegnazione ed esecuzione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni sono invece state ancorate nell'art. 43a Cost. fed.

sarebbero in grado di assumersi ulteriori competenze. L'applicazione di questo modello "differenziato", implica che l'attribuzione ai Comuni di un determinato compito potrebbe essere concretamente e contemporaneamente realizzata come segue:

- attribuzione della piena responsabilità ai Comuni più strutturati;
 - attribuzione del compito ad un'organizzazione regionale per certi Comuni;
 - delega al Cantone (dietro compenso finanziario) da parte di altri Comuni.
- b) Parità di trattamento: ai cittadini ticinesi va garantita la parità di trattamento nei servizi fondamentali. Non si tratta però di un criterio "assoluto"; esso deve essere applicato tenendo conto che esistono prestazioni:
- che devono essere "totalmente" uniformi in tutto il Ticino;
 - per le quali è possibile determinare una soglia minima uguale per tutti e il resto "a discrezione";
 - totalmente libere per le quali sono ammesse soluzioni diverse a livello comunale / regionale.

Sempre nei criteri guida, è stato poi aggiunto - quale corollario non meno importante - il tema della neutralità finanziaria. Questo tema è affrontato al termine dell'analisi con il seguente ordine di priorità:

- nei confronti del cittadino;
- tra Cantone e Comuni, riservata la possibilità di compensazione con il trasferimento di risorse corrispondenti.

1.7 La struttura operativa

Il progetto è stato condotto con una struttura molto snella. Come già indicato, la Piattaforma ha assunto il ruolo di «Comitato politico» del progetto. Essa è stata costantemente aggiornata sull'avanzamento dei lavori e, ad ogni riunione, ha dato anche indicazioni concrete per il proseguimento degli approfondimenti.

Il lavoro pratico è stato svolto da un piccolo Gruppo operativo (4 persone) con due rappresentanti dell'Amministrazione cantonale e gli attuali segretari di ACUTI e CoReTi. Il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato il supporto operativo. Dopo l'approvazione della Carta del progetto, nella fase iniziale e di impostazione il Gruppo operativo è stato guidato dal prof. Angelo Rossi che ha concluso il suo mandato a fine marzo 2010.

1.8 Obiettivi e risultati per la legislatura in corso

Per la legislatura in corso, la Piattaforma ha deciso di concentrare l'attenzione sui temi della scuola, del territorio e della cura alle persone anziane. Ha invece rinviato alla prossima legislatura gli approfondimenti per il settore della socialità.

Per il "settore scolastico" si è impegnata a:

- elaborare e proporre, entro la fine del 2010, le prime proposte di semplificazione nell'attribuzione di oneri e competenze decisionali. Si tratta di misure individuate dal DECS e approfondite già nel rapporto settoriale elaborato nella prima fase del progetto «Flussi e competenza». Si tratta delle proposte oggetto del presente messaggio le quali sono state ampiamente discusse e approfondite anche dalla Piattaforma;
- individuare, sempre entro fine 2010, altre possibili misure sulle quali avviare - se di principio avallate dalla Piattaforma - i necessari approfondimenti. La Piattaforma ha tuttavia deciso di muoversi entro i confini dell'ordinamento attuale, rinunciando a revisioni, per certi versi epocali, quale la possibile cantonalizzazione anche delle scuole

comunali. Rientrano invece nel campo di approfondimento una diversa ripartizione di compiti tra ispettori scolastici e direttori degli istituti comunali e altre modifiche dell'attuale legislazione scolastica.

Per il "settore anziani", preso atto del rapporto del Gruppo operativo, la Piattaforma ha deciso di confermare, nelle grandi linee, l'ordinamento attuale e di rinunciare a scenari quali la cantonalizzazione o la regionalizzazione del settore Case per anziani e Servizi di assistenza e cure a domicilio. Dovranno invece essere approfondite e proposte soluzioni che permettano di attribuire ai Comuni (anche a quelli che non sono proprietari, direttamente o indirettamente di una casa per anziani) maggiori possibilità di co-decisione (a livello di pianificazione delle strutture e dei servizi ma anche nell'allestimento dei contratti di prestazione) in considerazione del fatto che si assumono i 4/5 della spesa. Le proposte da approfondire per raggiungere questo obiettivo saranno discusse dalla Piattaforma entro fine 2010.

Infine, per il "settore territorio", entro fine 2010 il Gruppo operativo sottoporrà alla Piattaforma un catalogo di ambiti e proposte nei quali si possono introdurre modifiche (legislative, di regolamento o di prassi esecutiva) che migliorino la chiarezza di responsabilità e di oneri tra Cantone e Comuni realizzando, per lo meno, una semplificazione amministrativa. Sulla base di questo catalogo - che sarà elaborato con il coinvolgimento anche dei funzionari del Dipartimento del territorio - la Piattaforma indicherà le priorità da realizzare nella prossima legislatura.

1.9 Flussi e competenze: dal progetto al processo

Al termine del suo mandato (marzo 2010) il prof. Rossi ha proposto al Consiglio di Stato e alla Piattaforma alcune riflessioni sull'organizzazione del progetto. In particolare, il prof. Rossi ha evidenziato le difficoltà per un capo-progetto esterno di influenzare direttamente l'agenda degli impegni dei singoli Dipartimenti.

Inoltre, constatato come non poche difficoltà e incomprensioni tra Cantone e Comuni derivino non tanto da norme di legge quanto piuttosto da situazioni contingenti e personali, il prof. Rossi ha concluso che il compito di ripensare e riordinare la ripartizione delle competenze (ed i conseguenti flussi finanziari) tra Cantone e Comuni deve essere una preoccupazione permanente del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione cantonale ma anche dei Comuni e dei loro rappresentanti. Per questo motivo ha proposto il passaggio «dal progetto al processo».

Con questa nuova impostazione, la Piattaforma mantiene un ruolo centrale, il compito e la responsabilità di dare chiare indicazioni sui principi e le direzioni di marcia per le riforme ritenute necessarie mentre il lavoro di approfondimento e di messa a punto delle soluzioni compete al Dipartimento di riferimento.

Questa soluzione - sull'esempio di quando indicato dal DECS con le proposte di questo messaggio - dovrebbe favorire l'integrazione degli obiettivi e dei criteri di «Flussi e competenze» nell'elaborazione di ciascuna proposta dipartimentale.

Concretamente, in quest'ultimo periodo della legislatura e nel prossimo i dipartimenti si assumeranno la responsabilità di continuare il progetto e di approfondire i temi individuati dalla Piattaforma per i settori Scuola (fase 2), Territorio e Anziani. Il Dipartimento della sanità e della socialità dovrà pure avviare la preparazione degli approfondimenti della Piattaforma sui temi della socialità (o socialità di prossimità).

La Piattaforma manterrà in ogni caso il ruolo di direzione politica del "Processo Flussi e competenze".

Questo passaggio da «progetto a processo» imporrà anche l'adozione di alcune regole e modalità di controllo. Le riflessioni e il confronto tra possibili soluzioni è in corso. La Piattaforma tornerà ad occuparsene prima della fine della legislatura.

2. PRIME PROPOSTE NEL SETTORE SCUOLA

Le proposte presentate nel presente messaggio scaturiscono dai lavori condotti dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport negli ultimi anni nel contesto delle iniziative volte a perfezionare e a rivedere i rapporti Cantone-Comuni in ambito scolastico. Gli approfondimenti svolti si sono inseriti nell'attività promossa dalla Piattaforma dove sono stati regolarmente discussi, esaminati e condivisi.

Con il presente messaggio si presentano le prime conclusioni scaturite dai lavori commissionali che riguardano sostanzialmente tre tipologie d'intervento:

- modifiche di carattere amministrativo con ripercussioni finanziarie (cfr. proposte per diritti d'autore e per materiale scolastico allievi scuole private);
- revisioni dei compiti e ripercussioni finanziarie che ne conseguono (cfr. proposte relative al trasporto allievi di scuola media e all'edilizia scolastica comunale);
- modifiche di alcune disposizioni di legge conseguenti a iniziative parlamentari o a richieste di maggior autonomia per i Comuni (cfr. ammissione dei bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia e assunzione dei docenti di appoggio).

Altri temi riguardanti i rapporti Cantone-Comuni sono attualmente in fase di approfondimento. Uno di questi riguarda una diversa ripartizione dei compiti tra ispettori scolastici e direttori degli istituti comunali. La volontà di procedere in questa direzione è stata preannunciata in data 15 settembre 2009 con il Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 4 giugno 2007 presentata da Francesco Cavalli e cofirmatari "Potenziare gli ispettorati delle scuole comunali". Questa nuova impostazione è pure stata condivisa all'interno della Piattaforma dai rappresentanti della autorità comunali. Una volta concluso questo approfondimento - che si accompagna pure al riesame di alcuni aspetti della legislazione scolastica riguardante la scuola dell'infanzia e la scuola elementare - il Consiglio di Stato formulerà le sue proposte in un secondo messaggio governativo.

Un altro tema che interessa i Comuni in ambito scolastico è la preannunciata Legge sulla pedagogia speciale. Attualmente gli interventi a favore degli allievi disabili (che frequentano le scuole speciali) o di allievi delle scuole regolari che necessitano di particolari sostegni (logopedia, psicomotricità, accompagnamento allievi sordi, ciechi, ecc.) sono definiti dal Cantone per tutte le scuole, anche per quelle comunali (scuole dell'infanzia e scuole elementari). Gli oneri finanziari che ne derivano sono già oggi interamente a carico del Cantone, anche se il vigente art. 61 della Legge della scuola precisa che "... lo Stato può chiedere la collaborazione dei Comuni e delegarne l'esecuzione".

De facto da quando è stato introdotto questo dispositivo di legge (1975) ai Comuni non è mai stato delegato questo compito (e quindi i corrispondenti oneri finanziari); si è per contro collaborato con i Comuni chiedendo loro di accogliere nei loro edifici classi di scuola speciale.

Il progetto di legge sulla pedagogia speciale - ultimata la fase di consultazione - sarà oggetto di uno specifico messaggio governativo che sarà presentato, presumibilmente, ad inizio 2011. Nell'elaborazione di questa nuova legge - legge necessaria in base alle modifiche apportate dalla Nuova perequazione finanziaria Confederazione/Cantone - si intende quindi consolidare la pratica in atto e cioè:

- richiedere la collaborazione dei Comuni in ambito logistico (norma già contemplata dalla Legge sulla scuola dell'infanzia e scuola elementare - art. 42);
- sancire il principio che il finanziamento degli interventi è totalmente a carico del Cantone.

Questa impostazione - fatta propria dalla Piattaforma - è coerente con il progetto di "cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico di cui si dirà in seguito. In pratica tutto il settore del disadattamento diventerà di competenza cantonale.

L'entrata in vigore della nuova Legge sulla pedagogia speciale avverrà al più presto a partire dal 1° settembre 2012.

Condiviso dalla Piattaforma, il progetto di "cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole elementari, al quale si accompagna anche il potenziamento recentemente deciso dal Gran Consiglio, sarà oggetto di un messaggio separato da parte del Consiglio di Stato e questo per la complessità del tema affrontato. Questo argomento è già stato considerato dal Consiglio di Stato nelle linee direttive, ritenuta la compensazione dei maggiori oneri finanziari. In questa sede si riassumono brevemente gli aspetti essenziali.

Il Servizio di sostegno pedagogico delle scuole elementari comprende operatori di nomina cantonale (capogruppo, logopedisti, psicomotricisti) e di nomina comunale (docenti di sostegno pedagogico). L'appartenenza del docente di sostegno ai Comuni e/o ai comprensori definiti dalle Convenzioni sottoscritte dai Comuni riduce l'elasticità negli interventi (spostamento di personale e possibilità di impiego di competenze specifiche in situazioni particolari). Attualmente operano 90 docenti di sostegno pedagogico, pari a 69,5 posti di lavoro. La "cantonalizzazione" del Servizio ha come conseguenza che tutto il personale diventerà di nomina cantonale: occorrerà quindi predisporre il passaggio dei docenti di sostegno pedagogico dai Comuni al Cantone.

Questo cambiamento è coerente con la tendenza in atto di attribuire, anche nel caso di allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, tutte le misure di sostegno (SSP, scuola speciale, misure di pedagogia speciale, ecc. ...) al Cantone.

Se rapportato all'anno scolastico 2010/11 l'onere complessivo a carico del Cantone è valutato in 8,9 mio. fr. (+ 5,6 mio rispetto all'attuale ripartizione di spesa tra Cantone e Comuni). Anche in questo caso si provvederà alla compensazione del maggior onere a carico del Cantone.

Considerata la prossima estensione dell'obbligo scolastico a partire da 4 anni (Concordato HarmoS) occorrerà adeguare il fabbisogno e aumentare il numero di docenti di sostegno pedagogico e degli altri operatori come deciso dal Gran Consiglio nel febbraio 2010 (il maggior onere a carico del Cantone è stato valutato in ca. 3,3 mio per il Cantone e 1,7 mio per i Comuni). Nell'importo complessivo della compensazione finanziaria tra Cantone e Comuni sono pertanto inclusi sia la "cantonalizzazione" sia la quota parte del potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico (e quindi $5,6 + 1,7 = 7,3$ mio. fr.).

La riforma si propone di assicurare maggiore chiarezza nella conduzione delle varie équipes e a livello di interazione con i responsabili degli Istituti. Ciò permetterà sia al Servizio sia ai responsabili dei vari Istituti di intavolare all'interno della scuola delle contrattazioni chiare in rapporto all'assunzione delle varie situazioni problematiche.

Il cambiamento prospettato consente pure il superamento dei confini comunali (singolo comune o convenzioni tra Comuni), la mobilità delle persone assunte, la possibilità di razionalizzare gli interventi per rapporto alle risorse umane a disposizione, ecc.

L'entrata in vigore di questa riforma è prevista con l'anno scolastico 2012/13.

3. ILLUSTRAZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE CON IL PRESENTE MESSAGGIO

3.1 Pagamento dei diritti d'autore a favore degli allievi di scuola elementare

Situazione attuale:

Ogni anno il Cantone anticipa il versamento delle spese per diritti d'autore a favore degli allievi delle scuole elementari. Le indennità per diritti d'autore riguardano la possibilità per i docenti di fotocopiare testi d'autore, d'utilizzare immagini audiovisive oppure opere in forma elettronica. L'indennità annua per allievo è stata oggetto, per tutta la Svizzera, di una trattativa tra Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione e le società che detengono i diritti d'autore.

Il Cantone quindi anticipa annualmente il versamento, poi provvede ad informare ogni comune sull'entità della partecipazione comunale e infine procede ad addebitare la quota parte sul conto Cantone/Comuni.

Le scuole dell'infanzia non sono soggette a questo prelevamento in quanto scuole facoltative. In futuro con l'introduzione dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria anche questa scuola sarà coinvolta in quanto l'obbligo scolastico sarà anticipato a 4 anni.

Obiettivo:

Semplificazione delle procedure amministrative e degli oneri burocratici.

Proposta di modifica:

Tutti gli oneri sono a carico del Cantone.

Impatto finanziario 2010:

53 000 fr.

Modifiche legislative necessarie:

Nessuna, si tratta di correggere una prassi amministrativa che prevede che i Comuni paghino per i loro allievi di scuola elementare e che il Cantone paghi per gli allievi delle scuole cantonali.

Per disciplinare la nuova impostazione è sufficiente un'apposita risoluzione governativa che statuisca il principio secondo cui questo onere è interamente a carico del Cantone.

Entrata in vigore:

1.1.2012

3.2 Contributo per il materiale scolastico degli allievi di scuola elementare che frequentano le scuole elementari private

Situazione attuale:

Il Cantone anticipa il versamento del contributo di fr. 260 per allievo di scuola elementare che frequenta una scuola elementare privata. L'importo di 260 fr. è quanto stanziava il Cantone per il materiale scolastico di un allievo che frequenta una scuola media pubblica. Successivamente l'amministrazione cantonale procede all'addebito della quota parte di spesa ad ogni comune che ha degli allievi di scuola elementare che frequentano una scuola elementare privata.

Obiettivo:

Semplificazione amministrativa.

Proposta di modifica:

Si propone di esonerare i Comuni da questo contributo attribuendolo al Cantone, come già avviene per gli allievi della scuola media.

Questo cambiamento evita al Cantone di dover svolgere un puntuale accertamento degli allievi che frequentano le scuole elementari private e di verificare successivamente con i singoli Comuni di domicilio la correttezza delle informazioni trasmesse dalle direzioni scolastiche. Con l'entrata in vigore del Concordato Harmos il contributo per il materiale scolastico sarà esteso anche alle scuole dell'infanzia private.

Impatto finanziario 2010:

248 000 fr. non ripartiti equamente fra tutti i Comuni.

Questo importo, con l'anticipo dell'obbligo scolastico a 4 anni, tenderà ad aumentare leggermente. Non tutti i Comuni sono coinvolti da questo provvedimento, ma solo quelli che hanno allievi che frequentano scuole elementari private.

Modifiche legislative necessarie:

Occorre procedere alla modifica dell'art. 89a cpv. 2 della Legge della scuola.

Entrata in vigore:

1.9.2011

3.3 Contributo dei Comuni al trasporto degli allievi di scuola media: cessazione della partecipazione finanziaria dei Comuni

Situazione attuale:

Il Cantone chiama a contribuire i Comuni alle spese di trasporto per gli allievi di scuola media. Tutti i Comuni pagano a seconda del numero degli allievi, anche nei casi in cui il trasporto non è organizzato per la sede di scuola media presente sul territorio comunale.

Obiettivo:

Semplificazione delle procedure amministrative e maggior distinzione dei compiti, delle responsabilità e degli oneri finanziari.

Proposta di modifica:

Si propone di assegnare l'intero onere del trasporto scolastico al Cantone.

Rimane il principio di una partecipazione finanziaria delle famiglie che usufruiscono del trasporto per i propri figli (attualmente 50 fr. annui).

Impatto finanziario 2010:

Nell'anno scolastico 2008/09 l'onere finanziario complessivo per i Comuni è stato di 2,42 mio. fr. (ca. 200 fr. per allievo), nel 2009/10 di 2,51 mio. (206 fr. per allievo), mentre le proiezioni per il 2010/11 e 2011/12 che tengono conto delle nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico sono di 3,09 mio. nel 2010/11 e di 3,2 nel 2011/12.

In considerazione dell'entrata in vigore del cambiamento nel settembre 2012, si considera quest'ultimo importo quale valore dell'impatto finanziario della riforma. Non essendoci altri settori per procedere alla compensazione finanziaria del maggiore onere cantonale, quest'ultimo dovrà forzatamente incidere sui contributi cantonali per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Modifiche legislative necessarie:

Occorre procedere alla modifica dell'art. 3 della Legge sulla scuola media, stralciando il cpv. 3.

Entrata in vigore:

1.9.2012

3.4 Abolizione del sussidio cantonale sull'edilizia scolastica comunale

Situazione attuale:

Il Cantone assicura una consulenza ai progettisti incaricati di realizzare nuovi edifici scolastici comunali. Inoltre il Cantone concede un sussidio in base alle normative dell'apposito Regolamento del 9 giugno 1972. L'entità del sussidio si basa ancora sulla situazione degli anni ottanta e l'importo non è mai stato adeguato al rincaro.

Obiettivo:

Evitare procedure amministrative e burocratiche per dei sussidi sostanzialmente contenuti. Più chiara definizione della ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Cantone e Comuni.

Proposta di modifica:

Limitare al Cantone l'azione di consulenza (su richiesta) e abrogare la concessione del sussidio cantonale a favore dell'edilizia scolastica comunale.

Impatto finanziario 2009:

Nel 2009 sono stati concessi sussidi complessivi di fr. 835 000 per le scuole dell'infanzia e fr. 495 000 per le scuole elementari. Nel 2010 si prevedono contributi per complessivi fr. 605 000.

Mediamente negli ultimi 10 anni i sussidi annuali concessi sono stati pari a ca. fr. 800 000. Si assume questo valore di riferimento per la compensazione finanziaria. Resta acquisito il fatto che contributi ai Comuni per l'edilizia scolastica versati dopo il 1.1.2016 saranno conteggiati ai fini della compensazione. Questa situazione potrebbe manifestarsi per i progetti inoltrati al DECS nel 2013-2014. La misura tocca in modo differenziato i Comuni.

Modifiche legislative necessarie:

Modifica della Legge sulle scuole dell'infanzia e sulle scuole elementari con l'abrogazione dell'attuale art. 43 e l'inserimento di un nuovo articolo secondo cui i servizi cantonali assicurano su richiesta dei Comuni la consulenza.

In base alle modifiche di legge illustrate nel presente messaggio occorrerà rivedere e ridurre la portata del Regolamento concernente il sussidiamento dell'edilizia scolastica.

Norma transitoria ed entrata in vigore:

L'entrata in vigore delle modifiche di legge non può avvenire a breve termine poiché occorre assegnare un ragionevole lasso di tempo ai Comuni per inoltrare richieste di sussidio per opere in corso di progettazione. Ipotizzando un periodo transitorio di 3 anni si può prevedere l'abrogazione del sussidio cantonale a decorrere dal 1° gennaio 2015. Pur entrando in vigore la modifica di legge il 1° settembre 2011, il principio del sussidiamento resta valido per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 30 agosto 2014 e ciò in virtù della norma transitoria prevista.

3.5 Ammissione dei bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia

Situazione attuale:

Nella maggior parte dei Comuni gli allievi di tre anni che si sono iscritti alla scuola dell'infanzia possono frequentarla. A comprova delle oggettive possibilità di frequenza si riportano in questa sede i dati relativi all'anno scolastico 2009/10:

fra gli 8122 iscritti vi sono 2'226 bambini di tre anni di età (pari a ca. il 75%), 2'820 di 4 anni, 2'874 di 5 anni e 202 di 6 anni (rinviati dall'obbligo scolastico).

In 8 Comuni la frequenza dei bambini di tre anni é stata limitata per ragioni diverse e i motivi di esclusione sono dovuti a fattori contingenti, quali la mancanza di spazi, l'impossibilità di trovare posti nei Comuni vicini o di trovare accordi fra autorità comunali, o la provvisorietà degli esuberi. La situazione in Ticino in rapporto a quanto avviene negli altri cantoni è da ritenersi molto positiva; la copertura per i bambini di tre anni è praticamente garantita. In un solo comune lo scorso anno si è aperto un contenzioso sull'impegno del Comune di attivarsi per permettere a tutti gli iscritti di tre anni di frequentare la scuola dell'infanzia. Questa situazione è stata poi risolta positivamente.

Nell'anno scolastico 2010/11 il numero di Comuni che limitano la frequenza dei bambini di tre anni e che hanno ottenuto la deroga da parte dell'ispettorato scolastico è di 8. Gli allievi di tre anni ammessi alla scuola dell'infanzia sono ca. 2200 mentre 53 non hanno potuto essere accolti.

Su questo tema è pendente un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia: rafforzare il diritto di frequenza per i bambini di tre anni, del 23 marzo 2010.

Obiettivo:

Assicurare agli allievi che hanno compiuto i tre anni e che si sono iscritti la frequenza della scuola dell'infanzia. In base all'attuale legislazione i bambini devono aver compiuto i tre anni entro il 31 dicembre mentre, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo HarmoS, la data di riferimento sarà il 31 luglio. Le richieste di ammissione sono in aumento sia per necessità sociali ed educative sia per rispondere alle necessità di lavoro dei coniugi o di famiglie monoparentali.

Proposta di modifica:

Con la proposta presentata i Comuni sono tenuti a dare una risposta alla richiesta di ammissione per i bambini di tre anni. Infatti rispetto all'attuale regime i Comuni dovranno attivarsi maggiormente per trovare un'adeguata soluzione che potrà consistere nell'aumento del numero di sezioni di scuola dell'infanzia, nella risoluzione di eventuali problemi logistici, nella sottoscrizione di accordi di collaborazione con i Comuni vicini, ecc. In merito alle spese legate all'eventuale frequenza di un bambino fuori comune il Dipartimento - come previsto dalla modifica di legge proposta - provvederà a definire i criteri e l'importo per allievo valido per tutto il territorio cantonale.

All'adozione di questo principio sono date delle eccezioni solo nella misura in cui si rendessero infruttuosi gli obblighi derivanti per i Comuni dall'art. 20 cpv. 1 e nella misura in cui il numero delle richieste di ammissione dei bambini di tre anni superasse per poche unità il numero di posti disponibili e fosse limitato nel tempo (1-2 anni).

Impatto finanziario:

L'impatto finanziario di questa modifica è differenziato. Può consistere nell'istituzione di una nuova sezione di scuola dell'infanzia nel Comune, oppure - nella misura in cui si rendesse necessario un ampliamento della sede - nell'assunzione dei corrispondenti oneri d'investimento, oppure ancora nella sottoscrizione di convenzioni con i Comuni vicini e nel versamento di un adeguato contributo (indicativamente ca. 3500 - 4000 fr.).

Nel caso di frequenza di alcuni bambini di tre anni in un altro comune dovrà essere organizzato o finanziato il trasporto scolastico.

In ogni caso vista la situazione vigente nel presente anno scolastico non dovrebbero esserci oneri particolari. In ogni caso con l'entrata in vigore fra alcuni anni del Concordato HarmoS - che prevede come data di riferimento per l'ammissione alla scuola obbligatoria la data del 31 luglio - i Comuni avranno maggior agio nell'applicare questa normativa che si propone essenzialmente di assicurare la parità di trattamento degli allievi di tre anni iscritti alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dal comune di residenza.

Modifiche legislative necessarie:

Si rende necessaria la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, in particolare degli articoli 18 - 20.

Entrata in vigore:

1.9.2012

3.6 Autonomia nell'assunzione del docente di appoggio

Situazione attuale:

La concessione del docente di appoggio è disciplinato dall'art. 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. L'assunzione è subordinata all'autorizzazione del Dipartimento, mentre gli oneri finanziari sono interamente a carico dei Comuni.

Nell'anno scolastico 2010/11 i docenti di appoggio assunti dai Comuni sono 18 e il loro onere di lavoro può variare dal 30 al 50%.

Obiettivo:

Dare maggior autonomia ai Comuni nell'assunzione dei docenti di appoggio.

Proposta di modifica:

Si ritiene superflua l'autorizzazione dipartimentale per la concessione del docente di appoggio e si propone che i Comuni possano procedere in modo autonomo. Solo in casi particolari è richiesta ancora l'autorizzazione dipartimentale (ad esempio nel caso di richieste da parte dei Comuni confrontati con un ordinamento scolastico particolare, presenza generalizzata di biclassi, ecc.).

Impatto finanziario 2010:

Nessuno: l'onere finanziario è già oggi a carico dei Comuni.

Modifiche legislative necessarie:

Si rende necessaria la modifica dell'art. 25 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Entrata in vigore:

1.9.2011

4. INCIDENZA FINANZIARIA DELLE MODIFICHE E TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

Tenuto conto della data d'entrata in vigore delle misure sopraindicate si possono definire nei seguenti termini le incidenze finanziarie e le modalità di compensazione per i maggiori oneri assunti dal Cantone/Comuni:

Misura	Impatto finanziario 2011 in fr.	Impatto finanziario 2012 in fr.	Impatto finanziario 2013 in fr.	Impatto finanziario 2014 in fr.	Impatto finanziario 2015 in fr.
3.1		53 000			
3.2	248 000				
3.3		3 200 000			
3.4					800 000
3.5	-	-	-	-	
3.6	-	-	-	-	
Totale importo da compensare	248 000*	3 253 000*	-	-	800 000**

*a carico del Cantone

**a carico dei Comuni

La compensazione finanziaria avverrà con una corrispondente riduzione/aumento del sussidio cantonale alle scuole comunali nell'anno successivo a quello indicato e negli anni successivi e sulla base dei dati di consuntivo, come precisato nei decreti legislativi allegati.

5. COMPENSAZIONE FINANZIARIA DEI MAGGIORI ONERI CANTONALI/COMUNALI

Il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, del 6 ottobre 2009, definisce l'importo di riferimento per il 2010 sul quale è basato il contributo cantonale ai Comuni, contributo commisurato ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

I dati di riferimento sono i seguenti:

- sezione di scuola dell'infanzia con refezione: fr. 88 900
- sezione di scuola dell'infanzia senza refezione: fr. 80 000
- sezione di scuola elementare: fr. 105 200

Sulla base dei dati esposti al cap. 4 si può prospettare, in rapporto ai contributi attualmente versati ai Comuni, una riduzione dell'importo di riferimento dello 0,4% nel 2012, di un ulteriore 5,3% nel 2013 e di un aumento dell'importo dell'1,3% nel 2016. Le riduzioni/gli aumenti percentuali restano ovviamente confermati anche negli anni successivi a quelli indicati nei decreti legislativi.

A dipendenza dell'entrata in vigore della legge che modifica la legislazione in materia di pubblico impiego occorrerà adattare le norme transitorie dei decreti legislativi allegati con l'indicazione dell'art. 13 a della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (e non dell'art. 34).

6. COERENZA CON LD/PF

Nelle Linee direttive e piano finanziario 2008-2011 (secondo aggiornamento) il tema del riesame dei rapporti Cantone-Comuni è indicato nella scheda n. 4 del cap. Equilibrio tra le regioni, nella scheda n. 6 del cap. Rapporto cittadino - Stato e nella scheda n. 4 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Non ci sono maggiori oneri (personale, beni e servizi, ecc.) per la gestione dei nuovi compiti assunti dal Cantone.

7. CONCLUSIONI

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato ritiene di aver dato una prima risposta concreta alle legittime richieste di revisione dei compiti tra Cantone e Comuni. Questo primo passo sarà presto completato con altre proposte riferite al settore scolastico come pure ad altri ambiti d'intervento della politica cantonale.

Per le considerazioni che precedono s'invita il Gran Consiglio ad approvare le proposte di modifica contenute nel presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2010 n. 6413 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 89a cpv. 2

²Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell'allievo in Ticino al 1° novembre.

II. - Norma transitoria della modifica legislativa del

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2010 n. 6413 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola media, del 21 ottobre 1974, è così modificata:

Art. 3 cpv. 3

³Abrogato.

II. - Norma transitoria della modifica legislativa del

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 3 cpv. 3 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2013 e per gli anni seguenti.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2012.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 26 ottobre 2010 n. 6413 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996, è così modificata:

Art. 18 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto il terzo anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre. L'ammissione è stabilita in base alla data di nascita e l'inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del terzo anno.

³Eccezioni all'ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

⁴Abrogato.

⁵Abrogato.

Art. 19 cpv. 2

²Abrogato.

Art. 20 cpv. 1, 2 e 3

¹I comuni che non dispongono di una scuola dell'infanzia o di posti sufficienti nelle loro strutture devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

²Il Dipartimento definisce i criteri e l'ammontare delle spese di frequenza.

³I criteri indicati nell'art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Art. 25

Nelle sezioni di scuola elementare con tre o più classi, o in altri casi particolari autorizzati dal Dipartimento, il Municipio ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

Art. 43

Abrogato.

Art. 43a (nuovo) - Consulenza in materia di edilizia scolastica

In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.

II. - Norma transitoria della modifica legislativa del

¹I disposti dell'art. 43 restano in vigore per i progetti inoltrati al Dipartimento entro il 30 agosto 2014.

²Il minor onere finanziario a carico del Cantone derivante dall'abrogazione dell'art. 43 è compensato con un corrispondente aumento del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2016 e per gli anni seguenti.

III.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.